



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Luisa D'EVOLI	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Referendario

nell' adunanza del 28 aprile 2011 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- vista la lett. prot. n. 21 del 1 aprile 2011, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Sarzana in data 28 marzo 2011 ed indirizzata solo al Consiglio delle Autonomie locali medesimo;
- vista la nota n. 12661 del 13 aprile 2011 con cui il Sindaco del Comune di Sarzana ha precisato che la lettera precedente doveva intendersi come specifica richiesta di parere ai sensi dell'art. 7⁸ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 22/2011, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 28 marzo 2011, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 21 del 1 aprile 2011 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria in eguale data con il n. 0001471 – 04.04.2011 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Sarzana ha inviato al Consiglio delle Autonomie Locali una richiesta di parere inerente all'effettivo ambito di applicazione dell'art. 9_{2bis} D.L. 31.05.2010 n. 78 che impone agli enti locali di non superare, per l'anno 2011, l'importo complessivo che era stato previsto e destinato in quello precedente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale.

Successivamente, con la nota n. 12661 del 13 aprile 2011, il Sindaco ha specificato che la precedente richiesta doveva ritenersi come inoltrata, tramite il C.A.L., a questa Sezione Regionale, ai sensi dell'art. 7₈ L. 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare l'Ente chiede se:

- a) i compensi dovuti all'Avvocato Comunale derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte debbano essere considerati spesa di personale, nonostante provengano da terzi e debbano necessariamente transitare attraverso il fondo risorse decentrate;
- b) i compensi dovuti dal Comune all'Avvocato Comunale e derivanti da cause con compensazione delle spese – a carico di un apposito capitolo di bilancio – debbano essere considerati spese di personale e necessariamente transitare attraverso il fondo risorse decentrate;
- c) sia possibile, per consentire la liquidazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione, procedere all'integrazione del fondo risorse decentrate anche in caso di superamento dell'ammontare dello stesso rispetto all'anno precedente; in caso di risposta negativa, come debba procedere l'ente per non incorrere in eventuali responsabilità per mancati pagamenti.

In particolare, con riferimento agli onorari spettanti all'Avvocato Comunale derivanti da cause risolte con compensazione di spese, l'Ente specifica come siano stati previsti nel fondo risorse decentrate 2010 € 18.705,00= per cause compensate, a fronte di € 23.624,97 vantati dal legale interno.

Con successiva lett. prot. n. 13256 del 18.04.2011, assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 21.04.2011, con il n. 0001844 – 21.04.2011 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco ha inoltrato memoria dell'Avvocato Comunale relativa ai primi due quesiti.

DIRITTO

1. La richiesta di parere concerne distintamente tre quesiti relativi all'applicazione dell'art. 9^{2bis} D.L. n. 78/2010 ai compensi di lite spettanti agli Avvocati comunali, in caso di soccombenza della controparte o di compensazione di spese ed alla liquidazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione.

2. La Sezione ritiene opportuno trattare direttamente, nella presente deliberazione, il primo e il terzo quesito, avendo ritenuto invece di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione, ai sensi dell'art. 17³¹ D.L. 1.07.2009 n. 78, in ordine all'opportunità di rimettere alle Sezioni riunite della Corte la questione di massima relativa al secondo quesito, e cioè se i compensi dovuti dal Comune all'Avvocato Comunale e derivanti da cause con compensazione delle spese – a carico di un apposito capitolo di bilancio – debbano essere considerati spese di personale e necessariamente transitare attraverso il fondo risorse decentrate;

In questa sede, pertanto, la Sezione si limiterà ad analizzare le seguenti tematiche:

- la necessità, o meno, che i compensi dell'Avvocato Comunale derivanti da condanna alle spese a carico della controparte debbano transitare attraverso il fondo risorse decentrate;

- la possibilità di integrare il fondo risorse decentrate al fine di consentire la liquidazione totale dei compensi legati agli incentivi per la progettazione;

3. La richiesta di parere, limitatamente ai presenti quesiti, è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. I quesiti appaiono infatti riconducibili alla materia della contabilità pubblica poiché attengono all'interpretazione di disposizioni relative alle risorse impiegabili per il trattamento economico accessorio del personale, con particolare riferimento al rispetto delle limitazioni di spesa introdotte dal Legislatore, aventi diretta incidenza sul bilancio dell'Ente.

4. Nel merito, l'art. 9^{2bis} D.L. 78/2010 prevede che <<a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio>>.

La Circolare del Ministero Economia e Finanze (MEF) 14.06.2006 n. 28 ricomprende i compensi professionali del personale delle Avvocature interne tra gli incentivi al personale.

La Circolare MEF 17.02.2006 n. 9 esclude invece dalle spese di personale quelle <<*totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'ente*>>.

Partendo da quest'ultimo atto interpretativo, C.d.C. Sez. Contr. Campania 30.06.2010 n. 100 e C.d.C. Sez. contr. Veneto 19.01.2011 n. 25 hanno ritenuto che

i compensi per diritti ed onorari dovuti dalla controparte soccombente <<*non costituiscono spese a carico del bilancio dell'ente e non rientrano nell'alveo delle "spese di personale"*>>.

Sotto un diverso profilo, C.d.C. Sez. Autonomie 13.11.2009 n. 16/AUT/2009 ha ritenuto di escludere dall'ambito delle spese di personale di cui all'art. 1⁵⁵⁷ L. 23.12.2006 n. 296 (il quale stabilisce per gli enti soggetti al patto di stabilità il principio di riduzione della spesa di personale rispetto al valore omogeneo dell'anno precedente) i c.d. diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali proprio in quanto <<*detti diritti sono pagati dai terzi interessati dall'attività in questione*>> senza alcuna ripercussione sulle casse dell'ente.

5. Il Comune di Sarzana chiede, in prima battuta, se i compensi dell'Avvocato Civico derivanti da condanna alle spese della controparte soggiacciono alla disciplina restrittiva dell' art. 9_{2bis} D.L. 78/2010 (somme erogabili nel limite dell'importo complessivamente riconosciuto nell'anno 2010).

La Sezione ritiene che debba essere confermato l'indirizzo ermeneutico proposto per primo del Ministero dell'Economia, al quale finora hanno aderito le Sezioni Regionali della Campania e del Veneto.

Infatti, la fattispecie in questione è del tutto estranea alla *ratio* sottostante alla disposizione in oggetto, costituita da un contenimento – limitato temporalmente - delle spese sostenute per il personale dipendente, in quanto si tratta di somme non incidenti sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Al contrario, un'interpretazione irragionevolmente restrittiva finirebbe, astrattamente, per essere contraria all'intento del Legislatore che, favorendo il ricorso a professionisti interni, intende perseguire l'uso ottimale delle risorse secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, anche alla luce dei principi ispiratori del D. Lgs.vo 27.10.2009 n. 150 (c.d. Riforma Brunetta).

Le stesse argomentazioni possono essere estese, con qualche ulteriore specificazione, al quesito relativo alla possibilità di procedere all'integrazione del

fondo risorse decentrate per consentire la liquidazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione anche in caso di superamento dell'ammontare dello stesso rispetto all'anno precedente.

La valorizzazione delle professionalità interne comporta sicuramente un risparmio di spesa, laddove si consideri che l'affidamento dello stesso incarico ad un professionista esterno implica la necessaria instaurazione di una procedura selettiva (con i relativi costi diretti e indiretti) nonché il riconoscimento di un emolumento in linea con le tariffe professionali, sicuramente più elevate.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sarzana.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 28 aprile 2011.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ennio Colasanti)

Depositata il 16 maggio 2011

Il Preposto alla Segreteria

(Dott. Michele Bartolotta)